

Bruxelles, 20 febbraio 2026
(OR. en)

6508/26

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0344 (COD)**

**ENV 144
CLIMA 74
AGRI 129
FORETS 24
ENER 81
TRANS 84
CODEC 263**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 febbraio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 39 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, la direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e la direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 39 final.

All.: COM(2026) 39 final



Bruxelles, 18.2.2026
COM(2026) 39 final

2022/0344 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, la direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e la direttiva 2008/105/CE relativa a
standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, la direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e la direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2022) 0540 – 2022/0344 (COD)):	22 ottobre 2022
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	22 febbraio 2023
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	24 aprile 2024
Data di trasmissione della proposta modificata:	Non applicabile
Data di adozione della posizione del Consiglio:	17 febbraio 2026

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Tenendo conto dell'obiettivo generale della politica dell'UE in materia di acque, la proposta aveva le finalità seguenti:

- migliorare la protezione dei cittadini dell'UE e degli ecosistemi naturali proponendo ulteriori inquinanti e i relativi standard di qualità ambientale per i corpi idrici sotterranei e superficiali;
- migliorare l'efficacia e ridurre gli oneri amministrativi della normativa per consentire all'Unione di rispondere con maggiore rapidità ai rischi emergenti.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

La posizione del Consiglio adottata in prima lettura rispecchia pienamente l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 23 settembre 2025. La Commissione approva tale accordo, i cui punti principali sono riportati di seguito.

(a) Elenco riveduto delle sostanze e relativi standard di qualità

Sugli aspetti essenziali della proposta della Commissione, l'accordo politico mantiene la maggior parte delle modifiche proposte dalla Commissione. I colegislatori hanno tuttavia concordato alcuni cambiamenti significativi:

- **"declassificazione" di altre due sostanze** (*atrazina* e *triclorobenzene*) oltre alle quattro sostanze prioritarie soppresse dall'elenco nella proposta della Commissione. L'uso del *triclorobenzene* è stato fortemente limitato e i dati più recenti mostrano una tendenza alla riduzione del suo utilizzo, mentre l'*atrazina* è vietata nell'UE dal 2004. Tali sostanze sono pertanto spostate dall'elenco degli inquinanti delle acque superficiali di cui all'allegato I (sostanze che destano preoccupazione a livello dell'UE) all'allegato II (inquinanti che destano preoccupazione a livello nazionale) della direttiva 2008/105/CE: di conseguenza dovranno essere monitorate e i relativi standard rispettati solo negli Stati membri in cui le sostanze continuano a destare preoccupazione;
- **rinvio** dell'eventuale definizione di standard di qualità per somme e/o totali per famiglie complesse di sostanze (quali i prodotti farmaceutici, i pesticidi, i bisfenoli e le PFAS) **a un futuro riesame** e incarico alla Commissione di approfondire ulteriormente i metodi e gli approcci di monitoraggio adeguati onde definire standard di qualità per il prossimo riesame legislativo;
- **prodotti farmaceutici nelle acque sotterranee**: invece dello standard di qualità per il "totale dei prodotti farmaceutici" proposto dalla Commissione, è fissato uno standard di qualità uniforme per le singole sostanze farmaceutiche che destano preoccupazione a livello nazionale nelle acque sotterranee. Gli Stati membri sono tuttavia tenuti a stabilire uno standard più rigoroso ove siano stati individuati ecosistemi delle acque sotterranee sensibili. La sostanza *primidone* (farmaci antiepilettici) è inclusa nell'allegato I della direttiva Acque sotterranee come inquinante che desta preoccupazione a livello dell'UE;
- **ecosistemi delle acque sotterranee**: i colegislatori hanno convenuto di inserire una nota a piè di pagina che imponga agli Stati membri di fissare valori soglia più rigorosi per gli inquinanti delle acque sotterranee, ove ciò sia giustificato sulla base di prove scientifiche e a condizione che ci sia un metodo affidabile per individuare la presenza di ecosistemi delle acque sotterranee. I colegislatori hanno inoltre incaricato la Commissione di sviluppare, in cooperazione con gli Stati membri, una metodologia per individuare la presenza di ecosistemi delle acque sotterranee;
- **metaboliti non rilevanti dei pesticidi nelle acque sotterranee**: l'accordo mantiene il "valore medio" di 1 µg/l e il totale di 5 µg/l della proposta originaria ma consente agli Stati membri di fissare uno standard individuale più o meno rigoroso se giustificato sulla base dei dati disponibili sulla tossicità della sostanza. Impone inoltre alla Commissione di adottare un atto di esecuzione per stabilire un elenco (non esaustivo) di metaboliti non rilevanti entro 24 mesi dall'entrata in vigore, da rivedere periodicamente;
- **pesticidi nelle acque superficiali**: i colegislatori hanno concordato uno standard di qualità di 0,2 µg/l per una somma di un sottoinsieme di pesticidi (circa 30) che sono già elencati nell'allegato I della direttiva sugli standard di qualità ambientale;
- **standard di qualità per una somma di PFAS selezionate nelle acque sotterranee e superficiali**: per quanto riguarda le acque superficiali, i colegislatori hanno approvato la proposta della Commissione che fissa uno standard rigoroso di 0,0044 µg/l per una somma di 24 PFAS e **hanno aggiunto il TFA (acido trifluoroacetico) alla somma di 24 PFAS, che diventano quindi 25**. Per le acque sotterranee, i colegislatori non hanno approvato la proposta della Commissione di considerare la stessa somma di 24 PFAS delle acque superficiali, ma hanno

convenuto di applicare il rigoroso standard di qualità di 0,0044 µg/l per la somma di 4 delle PFAS più pericolose. I colegislatori hanno inoltre stabilito di includere uno standard di qualità meno rigoroso per una somma di 20 PFAS mediante una clausola di allineamento dinamico al valore previsto dalla direttiva Acqua potabile. Si è altresì convenuto di prendere in considerazione la definizione di uno standard di qualità per il TFA nelle acque sotterranee (separatamente o come parte di una somma) in un futuro riesame.

(b) Monitoraggio e relazioni

- **Comunicazione più frequente dei dati di monitoraggio e abolizione delle relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi di misure:** i colegislatori hanno accolto la proposta della Commissione di garantire una comunicazione più frequente dei dati di monitoraggio attraverso meccanismi automatizzati di trasmissione dei dati. Hanno inoltre accettato di semplificare la rendicontazione sopprimendo l'obbligo per gli Stati membri di presentare una relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell'attuazione dei programmi di misure, considerando tale rendicontazione onerosa e non efficace.
- **Rafforzamento del ruolo dell'AEA e dell'ECHA:** i colegislatori hanno accolto favorevolmente la proposta della Commissione di chiarire e potenziare il ruolo dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) come sportello unico per la raccolta dei dati di monitoraggio e dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in termini di sostegno alla Commissione nelle future revisioni degli elenchi di controllo e degli elenchi delle sostanze inquinanti.
- **Elenchi di controllo per le acque sotterranee e superficiali:** i colegislatori hanno approvato la maggior parte degli elementi della proposta della Commissione, rendendo obbligatorio il monitoraggio sulla base dell'elenco di controllo per le acque sotterranee e razionalizzando la procedura per il monitoraggio basato sull'elenco di controllo sia per le acque superficiali che per le acque sotterranee al fine di renderla più efficace e gestibile. I colegislatori hanno inoltre stabilito di aggiungere le microplastiche e i geni di resistenza antimicrobica ai futuri elenchi di controllo quando saranno stati sviluppati metodi adeguati, affinché sia possibile raccogliere dati sulla loro concentrazione nell'acqua per facilitare lo sviluppo di una metodologia di valutazione dei rischi.
- **Monitoraggio obbligatorio di interferenti endocrini basato sugli effetti:** i colegislatori hanno stabilito di introdurre la sperimentazione obbligatoria del monitoraggio basato sugli effetti di alcuni interferenti endocrini per un periodo di due anni, incaricando la Commissione di adottare un atto di esecuzione per stabilire le necessarie specifiche tecniche. I colegislatori hanno incaricato la Commissione anche di valutare la possibilità di proporre, nel contesto del prossimo aggiornamento degli elenchi di inquinanti, l'uso di tali metodi e dei relativi valori limite, anche per altri gruppi di sostanze.
- **Inventari delle emissioni:** sulla base della proposta della Commissione, i colegislatori hanno convenuto di realizzare una comunicazione totalmente semplificata delle emissioni di inquinanti (comprese le emissioni diffuse) al portale sulle emissioni industriali, evitando in tal modo ogni duplicazione della comunicazione in quanto le informazioni non dovranno più essere comunicate nell'ambito dei piani di gestione dei bacini idrografici.

- **Comunicazione dei risultati del monitoraggio nelle mappe; uso di indicatori di progresso:** i colegislatori hanno approvato le modifiche del Consiglio volte a includere diverse mappe aggiuntive per coprire varie combinazioni di elementi di qualità e affinché la Commissione collabori con gli Stati membri e con l'Agenzia europea dell'ambiente allo sviluppo di "indicatori di progresso" uniformi.
- **Impianto di monitoraggio comune:** i colegislatori hanno convenuto di incaricare la Commissione di valutare la fattibilità di istituire un impianto di monitoraggio comune per sostenere su base volontaria gli Stati membri nella gestione dei requisiti per il monitoraggio, riducendo in tal modo gli oneri finanziari e amministrativi degli Stati membri.
- **Responsabilità estesa del produttore:** i colegislatori hanno convenuto di incaricare la Commissione di valutare la fattibilità di imporre ai produttori che immettono sul mercato dell'UE prodotti contenenti una delle sostanze elencate nell'allegato I delle direttive 2006/118/CE e 2008/105/CE di contribuire ai costi dei programmi di monitoraggio.

(c) Cooperazione transfrontaliera

I colegislatori hanno convenuto di intensificare la cooperazione transfrontaliera, garantendo che gli Stati membri interessati e la Commissione siano immediatamente informati delle circostanze eccezionali costituite da inondazioni estreme, siccità prolungate o inquinamento accidentale transfrontaliero e che sia istituita una cooperazione adeguata.

(d) Accesso alla giustizia

Sebbene questo tema non sia stato trattato nella proposta della Commissione, i colegislatori hanno convenuto di introdurre disposizioni specifiche in materia di accesso alla giustizia in linea con la convenzione di Aarhus, analoghe a quelle introdotte nella legislazione approvata di recente, come la direttiva riveduta sul trattamento delle acque reflue urbane, in relazione ad atti e omissioni connessi agli articoli 4, 11 e 13 (obiettivi di buono stato, programmi di misure e piani di gestione dei bacini idrografici).

(e) Reintroduzione della procedura legislativa ordinaria per l'aggiornamento degli elenchi degli inquinanti delle acque sotterranee e superficiali

I colegislatori non hanno seguito la proposta della Commissione di passare dagli atti legislativi agli atti delegati per le future modifiche dell'elenco degli inquinanti e dei relativi standard di qualità delle acque superficiali e sotterranee, mantenendo la procedura legislativa ordinaria per le future modifiche. Hanno inoltre mantenuto l'attuale obbligo della Commissione di presentare proposte legislative affinché gli Stati membri eliminino progressivamente le emissioni di sostanze pericolose prioritarie entro un periodo non superiore a 20 anni dall'inserimento della sostanza nell'elenco.

(f) Ricorso agli atti delegati e agli atti di esecuzione

Per quanto riguarda la conversione delle disposizioni in merito alla procedura di comitato per adeguarle al trattato di Lisbona, i colegislatori hanno accolto tutte le proposte della Commissione, fatta eccezione per l'adozione di valori di riferimento armonizzati al fine di determinare lo stato degli elementi di qualità biologica nelle acque superficiali (risultanti dalla cosiddetta "operazione di intercalibrazione"), per la quale i colegislatori hanno convenuto di ricorrere ad atti di esecuzione.

(g) Clausola di non deterioramento e deroghe

La questione non era contemplata dalla proposta della Commissione. I legislatori hanno convenuto, sulla base di una proposta del Consiglio, di includere una **definizione di "deterioramento dello stato"** in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza Weser¹ al fine di migliorare la chiarezza giuridica. Hanno inoltre convenuto di introdurre **due nuove deroghe al principio di non deterioramento**: una per semplificare le procedure di autorizzazione di nuovi progetti che provocano solo un deterioramento temporaneo e l'altra per consentire nuovi progetti o attività anche se deteriorano lo stato chimico, a condizione che tale deterioramento sia il risultato di un semplice trasferimento di inquinanti da un corpo idrico all'altro, senza aumento netto dell'inquinamento e a condizione che il corpo idrico ricevente si trovi già in uno stato chimico inferiore al buono. Le deroghe prevedono una serie di **ulteriori salvaguardie** rispetto al mandato iniziale del Consiglio. In particolare, nel caso di progetti che comportano un deterioramento temporaneo, dovrebbero essere svolte una valutazione ex ante e una verifica ex post del fatto che il deterioramento non sia rilevabile dopo un anno o, per gli elementi di qualità biologica, dopo tre anni. Per quanto riguarda il trasferimento di sostanze inquinanti, il progetto/attività dovrebbe essere soggetto a regolamentazione o autorizzazione preventiva per accertare che: tutte le misure possibili per il trattamento delle acque siano applicate prima del trasferimento; il corpo idrico ricevente si trovi già in un cattivo stato chimico per la maggior parte degli inquinanti trasferiti (e in particolare per le sostanze più persistenti e bioaccumulabili) e non si prevede che il suo stato ecologico peggiori a seguito del trasferimento; non siano interessati corpi idrici utilizzati per l'acqua potabile; non siano disponibili opzioni ambientali migliori, per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati.

(h) Termini per l'adempimento e il recepimento

I legislatori hanno fissato al **21 dicembre 2027** un **termine di recepimento** che permetterà agli Stati membri di adottare le nuove disposizioni nell'ambito del prossimo ciclo di pianificazione della gestione dei bacini idrografici. Per quanto riguarda il **termine per l'adempimento per le nuove sostanze identificate**, l'accordo prevede la conformità sia per le acque superficiali che per quelle sotterranee entro la fine del 2039, con la possibilità di applicare deroghe temporanee per un ulteriore ciclo, ossia fino alla fine del 2045.

4. CONCLUSIONI

La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.

¹ [Causa C-461/13](#).